



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-565/18, 30 aprile 2020 ECLI:EU:C:2020:318	Société Générale SA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso	II sezione	rinvio pregiudiziale	Italia	non ultima istanza	G. Hogan 28 novembre 2019		Non discriminazione (Libera circolazione dei capitali)	Imposte indirette - Imposta sulle transazioni finanziarie
Classificazione									
Imposte indirette - Imposta sulle transazioni finanziarie									
Questione pregiudiziale									
«Se gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE ostano ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo che gravi sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituente il tributo stesso».									
Dispositivo									
L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un'imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell'operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall'eventuale intermediario che interviene nell'esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto necessario per la riscossione di detta imposta.									
Nota redazionale									
La Corte di giustizia, con la sentenza in commento (causa C-565/18), ha dichiarato la compatibilità dell'imposta italiana degli strumenti finanziari derivati con riferimento agli articoli 63 e 65 del TFUE posti a presidio della libera circolazione dei capitali. L'imposta sulle transazioni finanziarie (anche detta Financial Transaction Tax o, ancora, "Tobin tax") è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2013, n. 228/2012 e grava su tre distinte tipologie di operazioni finanziarie, rispettivamente individuate, nei loro elementi essenziali, dai commi 491, 492 e 495 della citata legge. Date le differenze normative contenute in ciascun comma, non vi è, nella sostanza, una sola imposta sulle transazioni finanziarie, ma, piuttosto, tre tributi autonomi collegati ad altrettanti presupposti impositivi distinti. La Corte si è precisamente pronunciata sulla fattispecie di tassazione disciplinata dal comma 492, la quale assoggetta a tributo le operazioni su derivati (o valori mobiliari) che abbiano come sottostante uno o più strumenti finanziari emessi e riferibili a soggetti italiani (individuati nel comma 491), o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti. La compatibilità di tale disciplina nazionale rispetto alle libertà unionali deriva, secondo la Corte, dall'assenza di un'armonizzazione europea dell'imposizione in materia finanziaria, dovendosi altresì escludere l'esistenza di una natura restrittiva e discriminatoria della specifica e peculiare imposta. In particolare, per giungere alle considerazioni descritte, la sentenza svolge tre consequenziali passaggi logico-costruttivi della disciplina unionale, in un'ideale progressione dal generale al particolare: dal rapporto tra le diverse libertà fondamentali astrattamente incise dall'imposta sui derivati; alla coordinazione, una volta limitata alla libera circolazione dei capitali la verifica di compatibilità, tra i criteri dell'art. 63 del TFUE e quelli della specifica disciplina fiscale derogatoria di cui all'art. 65 dello stesso Trattato; al conclusivo collegamento, interno all'art. 65, tra la disposizione di cui al primo comma, lettera a) e quella del terzo comma. Con il primo di tali passaggi, la Corte ribadisce la portata residuale e la funzione sussidiaria del principio generale di non discriminazione contenuto nell'art. 18 del TFUE. Tale principio trova in ambito economico specifiche regolamentazioni - prevalenti per specialità rispetto alla formulazione generale dell'art. 18 - rispetto alle libertà su cui incide, come quelle di prestazione dei servizi (art. 56 del TFUE) e di circolazione dei pagamenti e dei capitali (artt. 63 e 65 del TFUE). Così ristretto il campo d'analisi, la Corte esclude altresì che la fattispecie d'esame coinvolga (primariamente) la libera prestazione dei servizi, dovendo invece essere valutata (ai fini della sua compatibilità) rispetto alla libera circolazione dei capitali e dovendo altresì essere sussunta nella specifica disciplina dell'art. 65 del TFUE. Nel terzo passaggio motivazionale, la Corte, sulla base dell'art. 65 del TFUE, statuisce l'assenza di una discriminazione soggettiva basata sulla residenza o sul luogo di detenzione dei capitali in capo al soggetto passivo che acquista derivati sottoposti a tassazione italiana. Una mancanza di discriminazione che a sua volta impedisce anche di considerare tecnicamente restrittivo lo svantaggio per i soggetti detentori degli strumenti finanziari tassati. Pur sussistendo, infatti, una dissuasione indiretta alla libera circolazione dei capitali, che dipende dalla tipologia del sottostante del derivato, essa è giustificata, secondo la Corte, dalla natura e struttura dello strumento fiscale in commento e dalla sua finalità propriamente tributaria.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									